

**ISTITUTO SALESIANO "SAN DOMENICO SAVIO" SCUOLA SECONDARIA I GRADO**

Pubblica Paritaria D.M. 01.02.2002 - Viale Rimembranze, 19 – 12042 BRA CN  
Tel. 0172.4171.111 – [preside.bra@salesianipiemonte.it](mailto:preside.bra@salesianipiemonte.it) – [www.salesianibra.it](http://www.salesianibra.it)

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE SCOLASTICA**

Tra Istituto Salesiano San Domenico Savio ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con D.M.2789 n°2 del 01.02.2002 con sede in Bra Viale Rimembranze 19 - Codice Fiscale 00488870049 - P. IVA 00488870049 nella persona del suo legale rappresentante, BALMA MAURO di seguito denominato Ente gestore e i Signori (indicare entrambi i genitori o il tutore)

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| [cognome, nome e codice fiscale]  | [cognome, nome e codice fiscale]  |
|                                   |                                   |
| _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

in qualità di genitori / tutore esercitanti la potestà sull'alliev \_\_\_\_\_

nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

(indirizzo) \_\_\_\_\_ cittadinanza \_\_\_\_\_

**PREMESSO**

- che l’Ente gestore conduce una istituzione scolastica pubblica non statale paritaria, denominata sec.1° grado San Domenico Savio con sede in Bra Viale Rimembranze 19
- che i contraenti sopra nominati hanno presentato domanda di iscrizione per il/la figlio/a al \_\_\_\_\_ anno della Scuola sec.1° grado per l’anno scolastico 202\_ / 202\_ obbligandosi, in caso di accettazione della medesima domanda, a sottoscrivere il presente contratto di prestazione scolastica;
- che gli stessi dichiarano espressamente di condividere l’indirizzo educativo cattolico della scuola salesiana senza riserva alcuna;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

- art. 1 La premessa è parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- art. 2 L’Ente gestore si impegna, nei confronti degli altri contraenti, a fornire a favore del/della loro figlio/a le prestazioni scolastiche previste dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), attraverso gli strumenti e le metodologie offerte dalla didattica tradizionale e dalla didattica a distanza.
- art. 3 I contraenti dichiarano di aver avuto copia, di conoscere e di sottoscrivere per accettazione l’estratto del PTOF da considerarsi a tutti gli effetti parte integrante del presente contratto, e di essere a conoscenza che il testo completo del PTOF, del Progetto Educativo d’Istituto (PEI) e del Regolamento di Istituto sono disponibili per la consultazione in qualsiasi momento presso la segreteria scolastica e presso il sito della Scuola.
- art. 4 I contraenti dichiarano di essere a conoscenza del Regolamento d’Istituto, e si obbligano ad osservarlo e a farlo osservare al/alla proprio/a figlio/a.
- art. 5 L’Ente gestore si impegna ad ammettere l’allievo/a alla frequenza delle lezioni. Al loro avvio, si procederà alla verifica della situazione iniziale, al fine di desumere tutti gli elementi necessari per definire insindacabilmente, eventualmente consultati i contraenti esercenti la potestà sull’allievo, il percorso formativo; qualora sorga la necessità di predisporre un percorso individualizzato, anche di recupero, i contraenti ne saranno informati.
- art. 6 I contraenti, con riferimento all’anno scolastico 202\_ / 202\_ si obbligano in solido a corrispondere all’Ente gestore le somme riportate nel seguente prospetto:

|   |            |  |
|---|------------|--|
| contributo di iscrizione al primo anno  | euro 250   | all’atto dell’iscrizione   |
| conferma posto anni successivi al primo | euro 250   | entro giugno del corrente a.s.   |
| contributo annuale al funzionamento     | euro 3.000 | ordinariamente con 3 rate trimestrali da saldarsi entro il 30/09 - 31/01 – 30/04 |

- art. 7 Detti importi potranno subire variazioni negli anni scolastici successivi a quello di sottoscrizione del contratto, per effetto delle decisioni in merito assunte all’interno del Consiglio di Istituto, validate dall’Ente gestore; sarà cura dell’Ente gestore informare i contraenti delle variazioni che dovessero eventualmente sopravvenire. Eventuali condizioni di favore devono essere richieste, motivate e concordate per iscritto con il Direttore dell’Ente gestore e hanno validità limitata all’anno scolastico per il quale sono state richieste e accordate.


- art. 8 Il contributo annuale al funzionamento di cui all'art 6 comprende le spese ordinarie di gestione (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano le attività curricolari, rese nella forma della didattica tradizionale e della didattica a distanza, ed extracurricolari ordinarie, il doposcuola, il pre-scuola, il riscaldamento, le utenze, i servizi di segreteria, la manutenzione ordinaria della struttura). Sono, invece, esclusi da detto contributo e, quindi, qualora richiesti, dovranno essere pagati a parte dai contraenti, le attività extracurricolari straordinarie come viaggi/uscite di istruzione, e tutto ciò che non è espressamente compreso nelle voci del prospetto di cui all'art. 6 e nell'elenco di cui al precedente comma (come i libri e pasti). Il contributo di **iscrizione non è rimborsabile** in alcun caso, anche in caso di recesso del genitore contraente.
- art. 9 Le modalità di pagamento dei contributi sopra indicati e le relative scadenze saranno oggetto di apposita comunicazione trasmessa all'inizio dell'anno scolastico. Precisano fin da ora che eventuali documenti di quietanza dovranno essere intestati a \_\_\_\_\_ (nome genitore).  
Le assenze di ogni natura e durata non danno diritto alcuno a riduzione o esenzione dal pagamento degli importi dovuti e concordati nel presente contratto.  
La sospensione dell'attività scolastica in presenza, determinata da causa di forza maggiore, da ordine della pubblica autorità o da scelta di sperimentazione didattica dell'Ente gestore, non esonera dal pagamento integrale degli importi previsti dall'art. 6 del presente contratto, a condizione che la prestazione didattica sia comunque erogata, anche con modalità alternative a quelle previste dalla didattica tradizionale, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali. Inoltre, in caso di sospensione dell'attività scolastica in presenza, sarà facoltà dell'Ente gestore provvedere al rimborso degli importi corrisposti per le attività previste dall'art 8 comma 2 del presente contratto, limitatamente alle prestazioni non usufruite e compatibilmente agli accordi intercorsi con i soggetti terzi eventualmente coinvolti nell'erogazione delle attività medesime. La comunicazione della decisione del ritiro dell'allievo nel corso dell'anno scolastico deve pervenire in forma scritta entro il giorno precedente la data di effettivo ritiro. L'Ente gestore ha diritto al pagamento dei contributi dovuti per il mese durante il quale avviene il ritiro, indipendentemente dall'avvenuta frequenza; l'Ente si riserva inoltre il diritto all'ulteriore risarcimento di eventuali maggiori danni.
- art. 10 In caso di mancato pagamento delle somme dovute entro le scadenze convenute, l'Ente gestore si riserva di procedere al recupero del credito maturato attraverso le forme previste dalla legge, addebitando ai contraenti le spese sostenute per il recupero stesso.  
Inoltre, il mancato pagamento delle somme dovute nel rispetto delle scadenze convenute comporterà, ai sensi dell'art. 1382 c.c. e salvo il maggior danno, l'applicazione degli interessi di mora nella misura del 2% sull'importo dovuto, qualora il ritardo ecceda i 30 giorni dalla data convenuta di scadenza.
- art. 11 In ogni caso e a prescindere da quanto previsto dal precedente art. 10, è riconosciuto all'Ente gestore il potere di interrompere o far cessare il servizio scolastico per mancato pagamento delle rette e degli altri importi alle convenute scadenze, avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., che ad ogni effetto si considera inserita nel presente contratto.
- Art. 12 Il presente contratto, oltre che nei casi previsti dal precedente art. 10, si risolve anche nel caso di reiterata violazione, da parte di uno e/o di entrambi i contraenti ovvero dello/a studente/ssa, degli impegni rispettivamente assunti nel patto educativo di corresponsabilità.  
La risoluzione avverrà di diritto quando l'Ente gestore dichiarerà di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, senza necessità di particolari forme.
- Art. 13 Entrambi i contraenti si impegnano a comunicare tempestivamente all'Ente gestore qualsiasi variazione dello status familiare.
- art. 14 Il presente contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno con il passaggio e/o iscrizione dell'alunno/a al successivo anno scolastico.
- art. 15 Per quanto non previsto nel presente contratto, le cui clausole si intendono tutte essenziali ed inderogabili, i contraenti rinviano alle norme di legge in materia.

Bra \_\_\_ / \_\_\_ / 202\_\_

I contraenti

Istituto Salesiano San Domenico Savio

Il Legale Rappresentante



Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di aver letto, esaminato e compreso il contratto ed ogni singola clausola in esso contenuta, approvando specificatamente le clausole di cui agli artt. 6 (prospetto contributi), 7 (variazione costi e riduzioni), 8 (voci del contributo funzionamento annuale ed esclusioni), 9 (modalità e scadenza dei pagamenti / rimborsi), 10 (penali per ritardato e/o omesso pagamento), 11 e 12 (clausole risolutive espresse), 14 (rinnovo tacito del contratto) e 15 (clausole essenziali ed inderogabili).

Bra \_\_\_ / \_\_\_ / 202\_\_

I contraenti (entrambi i genitori)

Istituto Salesiano San Domenico Savio

Il Legale Rappresentante

